# CONVENZIONE ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117, dd. 3.07.2017 per la realizzazione del progetto \_\_\_\_\_\_

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

	Corria presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge		
	TRA		
	1) il dott che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale direttore ff della SC Affari e Generali e Patrimonio, delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC <a href="mailto:asugi@certsanita.fvg.it">asugi@certsanita.fvg.it</a> ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n dd(di seguito anche ASUGI o Azienda);		
	E		
	2) il dottche interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell' <b>Associazione</b> , con sede inalla vian, C.F, indirizzo PEC: debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);		
	PREMESSO CHE:		
•	il comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, prevede come "Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con [] gli enti del Terzo settore coinvolti";		
•	con decreto n. 846 dd. 12.10.2023, l'ASUGI ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda stipulare convenzione con Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017;		
•	con decreto n dd, l'ASUGI ha approvato l'avviso per la stipula di convenzioni ex art. 56 del d.lgs. 117/2017 per la realizzazione di progettualità di rilievo sociosanitario in collaborazione tra ASUGI e ODV e/o APS;		
•	con decreto n dd, l'ASUGI ha stabilito di prendere atto dell'avvenuta identificazione di, quale Associazione idonea alla stipula di una convenzione ex art. 56 del d.lgs. 117/2017 per la realizzazione di progettualità di rilievo sociosanitario in collaborazione tra ASUGI e l'Associazione stessa;		
si (	conviene e si stipula la seguente		

# ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, in collaborazione tra l'Associazione e l'ASUGI, di progettualità finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività di carattere

sociosanitario di interesse generale che costituiscono attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda Sanitaria, nei termini meglio declinati al successivo art. 2.

## ART. 2 – Quadro progettuale

Le attività che l'associazione intende realizzare sono riconducibili alle seguenti aree (<u>selezionare una o più aree a seconda della progettualità</u>):

- accesso ai servizi per la salute;
- supporto a pazienti affetti da specifiche patologie;
- supporto alla cronicità e/o fragilità;
- supporto alla disabilità;
- sostegno alla famiglia e/o minori;
- promozione della salute/prevenzione;
- dipendenze;
- salute mentale:
- · popolazione migrante;
- attività di supporto in ambito ospedaliero;
- soccorso/emergenza.

n destinatari della attivita sono (selezionare i destinatari a seconda della progettualita): MINORI:
□ Bambini (0-10 anni)
☐ Preadolescenti (11-13 anni)
□ Adolescenti (14-18 anni)
GIOVANI:
□ 19-34 anni
<u>ADULTI</u> :
□ 35-54 anni
□ 55-64 anni
<u>ANZIANI</u> :
☐ 65-74 anni
□ Oltre i 75 anni
Le attività si concretizzano in ( <u>indicare le attività ammesse a convenzionamento in esito alla valutazione della commissione valutatrice</u> ):
•
•
•
•

Sono ammesse modificazioni alle attività solo se tali da non snaturare la progettualità e se concordate con la Direzione dei Servizi Sociosanitari, previa formalizzazione in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Qualora invece le modifiche alle attività siano tali da snaturare quelle oggetto di convenzione, le Parti si riservano la stipula di apposito atto convenzionale.

# ART. 3 – Verifiche e monitoraggi

È costituito il gruppo di monitoraggio, con tale intendendosi uno strumento operativo permanente volto alla verifica delle attività realizzate e ai risultati raggiunti, all'individuazione di eventuali nuovi bisogni e degli strumenti più idonei al soddisfacimento degli stessi. La cadenza degli incontri dovrà

essere almeno semestrale, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori incontri che fossero ritenuti necessari.

Del gruppo fanno parte la Direzione dei Servizi Sociosanitari di ASUGI, il referente dell'associazione ed i referenti delle altre associazioni che svolgono le proprie attività in convenzione con ASUGI presso l'immobile di via Duca d'Aosta 111, Gorizia.

L'esito dei lavori del gruppo, nonché la realizzazione di quanto deciso in tale sede costituirà elemento di valutazione al fine della prosecuzione e dell'eventuale rinnovo della convenzione.

L'Associazione è inoltre tenuta a presentare relazioni annuali sull'attività svolta.

L'ASUGI, nel caso in cui le attività non corrispondano a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

#### ART. 4 - Referenti dell'attività

Sono referenti delle attività:

- per l'ASUGI: il Direttore dei Servizi Sociosanitari, o suo delegato, all'uopo individuato;
- per l'Associazione:

#### ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività

Esclusivamente ai fini della realizzazione delle attività concordate, l'ASUGI metterà a disposizione dell'Associazione a titolo gratuito, i locali, come meglio individuati nell'allegato elaborato grafico siti in Gorizia, alla via Duca d'Aosta n. 111.

Gli spazi non potranno essere impiegati per attività non preventivamente concordate con l'Azienda ed in ogni caso è esclusa la possibilità che l'Associazione adibisca gli spazi quali sede di uffici e/o per attività di segreteria e gestione generale dell'Associazione.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi in oggetto ad ulteriori attività, anche nel corso di vigenza della convenzione, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale.

L'Associazione è tenuta, al termine del periodo di vigenza convenzionale, a restituire i locali nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi sono stati consegnati.

#### ART. 6 - Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione delle attività;
- assicurare, attraverso i propri Referenti, la collaborazione necessaria durante tutte le fasi del convenzionamento;
- convocare con congruo preavviso, tramite la Direzione dei servizi Sociosanitari, il gruppo di monitoraggio, svolgere le relative attività e fissare eventuali ulteriori forme di verifica, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- stabilire le modalità e consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi e/o attrezzature messi a disposizione dall'Azienda.

# ART. 7 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

prendere parte a tutti i momenti del gruppo di monitoraggio;

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività;
- solo nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito
  ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in
  relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione
  antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie
  per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore
  a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto dec. n. 1 dd. 01.01.2020;
- ottemperare al disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo di convenzionamento;
- svolgere tutte le attività in raccordo con la Direzione dei Servizi Sociosanitari ASUGI e con le eventuali disposizioni impartite dall'Azienda, segnalando qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere in costanza della presente convenzione;
- trasmettere alla Direzione dei Servizi Sociosanitari ASUGI, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività e comunicare le successive variazioni che dovessero intervenire.

#### ART. 8 - Durata

La convenzione avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2027 e sarà condizionata alla partecipazione al gruppo di monitoraggio, ad una positiva valutazione da parte di ASUGI e alla realizzazione di quanto ivi stabilito.

La convenzione sarà rinnovabile per un ulteriore triennio, previa valutazione positiva da parte dell'ASUGI.

#### ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione, inoltre, si intende risolta nei seguenti casi:

- 1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della medesima, riscontrate e documentate:
- 2. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale;
- 3. in caso di mancata partecipazione al gruppo di monitoraggio o di valutazione negativa della relazione annuale delle attività svolte.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi oggetto di convenzione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di svolgimento dei convenzionamenti, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

#### ART. 10 - Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

#### ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere alla Direzione dei Servizi Sociosanitari l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro e, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### ART. 12 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni

e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, può essere nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

## ART. 13 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

#### ART. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

#### ART. 15 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isonti	n
Per l'Associazione	
<u>-</u>	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

#### Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 28/03/2024 12:36:00

IMPRONTA: 667A99BD14882DB08686CAD4EACB7D3D0E7A584FE65E736E0F6FDAFCA42AED95

 $0E7A584FE65E736E0F6FDAFCA42AED950F65B8D7DB99E849937DE3C7162BD12E\\0F65B8D7DB99E849937DE3C7162BD12EEF7E767486ABFB84FC1992391CF1DFC5\\EF7E767486ABFB84FC1992391CF1DFC5AA9DFF2AF29C0EB5641761B0BE27386D$ 

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B DATA FIRMA: 28/03/2024 12:44:01

IMPRONTA: 08636C51C8942FEFCF2D0E48544DB04E2D1BA374AE10066362759F0DC4E462C2

2D1BA374AE10066362759F0DC4E462C2E7B295BEF784AFB51085FFC046431552 E7B295BEF784AFB51085FFC046431552BC649A9E554621EFD0AB26DCE95360AF BC649A9E554621EFD0AB26DCE95360AF5EDA97D05DDC6BC04D86F97F15B17BE1

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L DATA FIRMA: 28/03/2024 12:51:04

 ${\tt IMPRONTA:}\ 2 {\tt D7F311FBE7424DAA6E99354B25433C2AF7C29C4D42E454825CBF26B633D3274}$ 

AF7C29C4D42E454825CBF26B633D3274A9B78C58F1E363D4A22CD5818EB2D9C4 A9B78C58F1E363D4A22CD5818EB2D9C4856F020CA5A1B68ADA7947DDFD726571 856F020CA5A1B68ADA7947DDFD72657113888FD9B4FCA3BF0EE6C4BB3F98AD32

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J DATA FIRMA: 28/03/2024 13:13:28

 ${\tt IMPRONTA:}\ 0 = 4A2B2D3776BEC108109A948FD19E758E8A137368EACC43B50FC8E452B77ADC$ 

8E8A137368EACC43B50FC8E452B77ADCC0821EB3CFC4D9E4278ADFB1EC5FDE55 C0821EB3CFC4D9E4278ADFB1EC5FDE5589D463A168066C4EC027104D51C01491 89D463A168066C4EC027104D51C014914E8127815DD61321FC441A77A9C274A7